

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4936

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ARTIOLI, RENZULLI, CRISTONI, DE ROSE,
MORONI, PIETRINI, ROTIROTI**

Presentata il 4 luglio 1990

Integrazione all'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, concernente la sostituzione temporanea delle titolari di farmacia per maternità o adozione

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sono trascorsi oltre 40 anni dalla promulgazione della legge 26 agosto 1950, n. 860, riguardante la tutela della maternità.

Durante questo arco di tempo, quasi tutte le categorie delle lavoratrici hanno beneficiato di questo disposto legislativo, ad eccezione delle lavoratrici farmaciste titolari.

La stessa normativa che regola tutto il comparto di questo settore, e citiamo esplicitamente le leggi 2 aprile 1968, n. 475, 30 dicembre 1971, n. 1204, 29 dicembre 1987, n. 546, non tutela la lavoratrice madre farmacista: poiché lo *status* contingente di maternità non è contemplato come ipotesi di sostituzione temporanea; infatti l'articolo 11 della citata legge n. 475 del 1968 stabilisce che i titolari di farmacia possono assentarsi dal posto di lavoro per più giorni solo in pochi casi specificatamente elencati.

D'altro canto, le stesse unità sanitarie locali solo in pochi casi eccezionali e con difficoltà equiparano il periodo di puerperio a gravi motivi di salute.

Stando così l'attuale normativa, si è dinanzi ad una palese differenza di trattamento tra le stesse lavoratrici anche se di differenti comparti, che deve essere logicamente sanato.

A nostro avviso, con la presentazione di questa nostra proposta, tuteliamo le farmaciste titolari di farmacia per quanto attiene all'evento della gravidanza, del parto e dell'allattamento, nonché per i casi di adozione ed affiliazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al secondo comma dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

« *d*) per gravidanza, parto ed allattamento, nei termini e con le condizioni delle disposizioni sulla tutela della maternità;

e) per adozione ed affidamento preadottivo nei tre mesi successivi all'effettivo ingresso dell'adottato nella famiglia ».